

COMUNE DI GAGLIOLE

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 4 DEL 31-01-06

OGGETTO: ISTITUZIONE GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 11.12.2001

L'anno duemilasei il giorno trentuno
del mese di gennaio , alle ore 21.00, nella sala delle adunanze si e'
riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

!CAVALLARO MARIO	A	MARIOTTI SEVERINO	P
!PAOLI GIANFRANCO	P	CALVARI MARIA-LUISA	P
!BINANTI STEFANO	P	GRESPINI GIORGIO	A
!PIATANESI PAOLO	P	BENEDETTI GIAMPIETRO	A
!VITANZI ALESSANDRA	P	BENEDETTI SANDRO	A
!FALZETTI VENANZO	P	FONSI CARMELO	A
!MAGNAPANE LEANDRO	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n. [5] Presenti n. [8]
Assiste in qualita` di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. SECONDARI DOTT.SSA ALESSANDR
Assume la presidenza il Sig. FALZETTI VENANZO
VICESINDACO

Constatata la legalita' della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei
signori :

PIATANESI PAOLO
VITANZI ALESSANDRA
CALVARI MARIA-LUISA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del DLGS 267/2000, hanno espresso parere favorevole:

Il responsabile dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarita` tecnica;

Il responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarita` contabile;

Vista la legge regionale n. 32/2001 con la quale si e` determinato il sistema regionale di protezione civile con la conseguente determinazione delle funzioni assegnate ai Comuni;

Considerato che il Comune di Gagliole intende istituire il gruppo comunale di protezione civile previsto dall'art. 14 della L.R. 31/2001;

Tenuto conto che numerosi cittadini hanno manifestato la volonta` di collaborare ed aderire a tale gruppo;

Visto che in data 12.12.2005 si e` tenuta una pubblica assemblea volta a promuovere l'iniziativa ed alla quale hanno partecipato numerosi cittadini oltre ad alcuni funzionari della protezione civile regionale;

Accertato che in quella sede sono state sottoscritte numerose richieste di adesione al gruppo di volontariato di protezione civile da parte dei seguenti signori:

cognome	nome
MAGNAPANE	LEANDRO
ORAZI	SERGIO
BONACUCINA	PIERPAOLO
MULLAGHERA	FRANCO
MULLAGHERA	ENRICO
VASELLANI	FERNANDO
SEVERINI	NAZZARENO
PALANCA	VINCENZO
ENSABELLA	GIOVANNI

Vista la delibera di giunta regionale n. 825 del 14.05.2002 con la quale si approvano gli indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi di volontariato di protezione civile;

Ritenuto pertanto opportuno riconoscere e costituire formalmente detto gruppo, provvedendo alla sua iscrizione negli appositi elenchi regionali, ed approvare contestualmente lo statuto che ne disciplina l'attivita` e le modalita` dello stesso;

Con votazione unanime espressa resa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) Di costituire il gruppo comunale di volontariato di protezione civile, quale parte fondamentale della struttura comunale di protezione civile, a partire dalle adesioni indicate in premessa;

2) di iscrivere il gruppo agli elenchi regionali previsti dalla L.R. n. 31/2001;

3) di stabilire che il gruppo così formato nella prima riunione provveda alla nomina del coordinatore tecnico definendone preliminarmente le modalità di elezione e la durata della carica ai sensi dell'art. 5 dello statuto;

4) di far fronte alle spese iniziali dell'approntamento del gruppo con i fondi previsti al capitolo di bilancio n. 2946/1;

5) di approvare il seguente statuto del Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile:

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1 (COSTITUZIONE DEL GRUPPO)

E' costituito il "Gruppo comunale di protezione civile" del comune di GAGLIOLE.

Il gruppo non ha scopo di lucro.

Al gruppo potranno aderire cittadini di ambo i sessi residenti o domiciliati nel comune.

L'Amministrazione comunale individua le forme più opportune per incentivare la libera adesione all'iniziativa.

Art. 2 (PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI)

Previo assenso del Sindaco, d'intesa con il coordinatore tecnico, possono essere ammessi anche altri soggetti, a condizione che gli stessi non appartengano a gruppi comunali di altri comuni.

Nel caso di persona che appartenga ad un gruppo comunale e ad una associazione e' ammessa la partecipazione al gruppo comunale; in questo caso però il volontario dovrà indicare in quale struttura presterà prevalentemente la propria opera in caso di emergenza.

Art. 3 (COMPITI, PRINCIPI E SANZIONI)

Il gruppo comunale di protezione civile svolge o promuove, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché attività di formazione e addestramento nella stessa materia e di informazione alla cittadinanza.

A tutela del valore etico e morale dell'iniziativa gli aderenti si

impegnano a partecipare alle attività di Protezione Civile, con lealtà, senso di responsabilità, totale gratuità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività che contrasti con i valori e le finalità sopra indicate.

Le eventuali infrazioni ai principi sopra descritti saranno valutate dal Sindaco e dal Coordinatore tecnico del Gruppo, secondo modalità stabilite dal gruppo stesso, e potranno comportare sanzioni graduate fino alla espulsione.

Art. 4 (Compiti del Sindaco)

Il Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile e di responsabile unico del Gruppo:

- ne dispone l'utilizzo;
- ratifica la nomina del coordinatore tecnico;
- ne garantisce la continuità amministrativa ed operativa;
- può proporre, con provvedimento motivato, lo scioglimento;
- accetta le domande di adesione.

Art. 5 (Vita del Gruppo)

Il Gruppo si dota di una propria autonoma organizzazione interna.

In particolare:

- stabilisce la durata in carica del coordinatore tecnico e le modalità per la sua elezione;
- determina la propria struttura organizzativa;
- determina le sanzioni eventualmente applicabili ed individua le modalità per l'irrogazione delle stesse.

Il Gruppo risponde del proprio operato e del rispetto dei principi di cui al precedente art. 2 all'Amministrazione di appartenenza.

Art. 6 (Operatività del Gruppo)

Il gruppo opera in emergenza in piena autonomia tecnica, sotto la direzione del coordinatore tecnico, su esplicita disposizione del Sindaco o di un suo delegato.

Interviene in maniera automatica nell'ipotesi sia espressamente previsto nella pianificazione comunale e/o sovracomunale al verificarsi delle condizioni previste dal piano ed esclusivamente per le funzioni ad esso assegnate.

Ove aderenti al gruppo si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un evento di cui all'art. 2, comma 1 della legge 225/92, nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'intervento all'autorità di protezione civile.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il Gruppo si mette a loro disposizione ed è da questa coordinato.

Il gruppo su richiesta del Sindaco può operare anche per attività di supporto a manifestazioni e/o iniziative di carattere culturale-sportivo sia all'interno che all'esterno del territorio comunale.

Nel caso di collaborazioni richieste in occasione di manifestazioni o eventi all'esterno del territorio comunale, per l'utilizzo del gruppo, è sufficiente l'accordo fra i due Sindaci e i coordinatori tecnici.

È possibile che il Comune che riceve il gruppo eroghi, a fronte della collaborazione, oltre al rimborso delle spese (carburante e pasti) un contributo economico da destinarsi alle attività del gruppo stesso.

È sempre e comunque esclusa la possibilità di dare, sotto qualunque forma, compensi al singolo volontario.

Art. 7 (Resoconti dell'impiego)

L'intervento di emergenza dovrà essere tempestivamente comunicato alla sala operativa della Regione, e se attiva, dell'Amministrazione provinciale.

Tutte le attività o interventi del Gruppo dovranno essere puntualmente evidenziate in un apposito registro, tenuto dal coordinatore tecnico e debitamente vistato dal Sindaco.

Anche per consentire gli adempimenti di cui all'art.4, comma 1, del D.P.R. 194/01, copia del registro, o estratti dello stesso, saranno consegnati, a richiesta, al Servizio Protezione Civile della Regione.

Art. 8 (Località di impiego)

Il Gruppo opera normalmente nel territorio del comune di appartenenza. Una volta raggiunto lo standard di preparazione definito a livello regionale, il Sindaco dà comunicazione della disponibilità del Gruppo all'impiego al di fuori dei confini amministrativi dell'Ente e, di conseguenza, lo stesso potrà essere impiegato anche oltre i confini comunali o regionali su richiesta dell'autorità di Protezione Civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso, secondo le procedure individuate dalla Regione Marche o dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 9 (Ammissioni e Simboli)

L'Ammissione al Gruppo è disposta dal Sindaco, a domanda dell'interessato.

Il Sindaco, in accordo con il coordinatore tecnico del gruppo, può, con provvedimento motivato, negare l'ammissione.

I volontari ammessi al Gruppo saranno dotati di tessera e simboli

distintivi, conformi al modello regionale, che consentano il riconoscimento delle generalita' del volontario stesso, del Gruppo di appartenenza e la specifica funzione ricoperta.

Art. 10 (Addestramento e materiali)

Il Gruppo sara' addestrato a cura della Pubblica Amministrazione. Particolare cura dovra' essere posta nell'individuare le modalita' di coinvolgimento, anche nelle attivita' piu' strettamente operative, dei singoli volontari, individuando compiti e funzioni che possono essere svolti anche da persone che, per eta' o altre cause, non sono in condizione di garantire una totale operativita'.

Dotazioni tecniche e dispositivi di protezione individuale potranno essere forniti direttamente dalla Pubblica Amministrazione, anche in forma di cessione temporanea, o essere frutto di donazioni.

In ogni caso i beni durevoli saranno inseriti nell'inventario del comune ed entreranno a far parte del patrimonio del Comune stesso.

E' autorizzato l'uso delle dotazioni tecniche del comune, in emergenza, da parte degli appartenenti al Gruppo, salvo il possesso da parte del volontario di competenze accertate e, dove richiesto di patenti, abilitazioni o autorizzazioni amministrative.

L'uso delle dotazioni di proprieta' del comune in occasione di esercitazioni e/o dimostrazioni alla popolazione dovra' essere preventivamente concordato fra il responsabile tecnico del Gruppo e le competenti strutture del Comune stesso.

Art. 11 (Diritti dei volontari)

Agli aderenti al Gruppo di volontariato comunale di protezione civile, legittimamente impegnati in attivita' di simulazione e di emergenza debitamente autorizzate, nonche' nelle occasioni di cui all'art. 6, comma 2 del presente regolamento, si applicano le normative ed i benefici previsti dalla normativa, statale e regionale nel tempo in vigore.

Art.12 (Richieste rimborsi)

Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al precedente art. 11 verranno utilizzate le procedure fissate dalle autorita' competenti in materia.

Relativamente all'applicazione delle stesse per l'utilizzo dei volontari in ambito comunale, in attesa che vengano redatti specifici regolamenti, si applichera' per analogia quanto previsto dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

Art.13 (Collaborazione Gruppi intercomunali)

L'amministrazione comunale ed il coordinatore tecnico, allo scopo di garantire una sempre piu' efficace risposta alle esigenze di pianificazione, informazione e soccorso, porranno in essere tutti gli

strumenti per giungere a fattive collaborazioni con i Gruppi comunali di volontariato dei comuni vicini, e, ove ritenuto opportuno, alla costituzione di un Gruppo intercomunale.

Art. 14 (Norme finanziarie)

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune. Nel bilancio del Comune è iscritto apposito capitolo di spesa sul quale vengono imputati gli oneri relativi all'attività del Gruppo.

Per gli oneri da sostenersi in emergenza verranno utilizzate le procedure relative alle spese di somma urgenza.

Nella parte entrata del bilancio viene istituito un apposito capitolo, collegato con il capitolo di spesa di cui al comma 1, sul quale saranno introitate le somme derivanti da contributi e/o donazioni, sponsorizzazioni e quelle derivanti da attività del gruppo e raccolte in occasione di manifestazioni.

Nel caso di attività di autofinanziamento promosse dal Gruppo, a condizione che sia stata data ampia comunicazione ai cittadini che partecipano alle manifestazioni, una preventivamente stabilita delle somme così raccolte, potrà essere utilizzata per attività che favoriscono l'integrazione e la socializzazione del Gruppo, comprese le manifestazioni conviviali.

Art.15 (Disposizioni finali)

L'accettazione ed il puntuale rispetto del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applica quanto stabilito dal D.P.R. 194 del 2001 e dalle altre normative in materia, in quanto compatibili.

Il presente regolamento potrà essere modificato ed aggiornato a seguito della evoluzione della normativa e dell'assetto complessivo del sistema protezione civile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SINDACO
F.to FALZETTI VENANZO

IL SEGRETARIO
F.to SECONDARI DOTT.SSA ALESSAN

Prot. n.

li
- della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 DLGS 267/2000,
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg.
consecutivi.

li

Il Resp.le del servizio
F.to Paoletti Paolo

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- Che copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal giorno al giorno e che nessun reclamo e' stato presentato contro la medesima.

- che la presente deliberazione e' divenuta esecutiva il per decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.

Gagliole li

Il Resp.le del servizio
F.to Paoletti Paolo

E' copia conforme all'originale.
li

IL Resp.le del servizio
(Paoletti Paolo)